



Emergenza COVID 19

D.P.C.M. 22.3.2020

Comunicazioni alle Prefetture e tutela delle imprese industriali

Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 (pubblicato in G.U. 22.3.2020, E.S. n. 76) ha imposto ulteriori disposizioni di limitazione, in particolare (art. 1):

la sospensione delle attività produttive industriali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 e delle attività contemplate all'art. 1, commi c), d), e), f) g) ed h). Per le attività commerciali resta fermo quanto previsto dal DPCM 11.3.2020 e dall'Ordinanza del Ministro della salute 20.3.2020. L'Allegato 1 può essere modificato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il D.P.C.M. 22.3.2020 è entrato in vigore il 23.3.2020 e le imprese, la cui attività è stata sospesa, devono cessarla entro il 25.3.2020; entro tale ultima data, quindi, deve avvenire la cessazione dell'attività, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Continuano la produzione le imprese, la cui attività è compresa tra quelle di cui all'Allegato 1, senza dover rendere alcuna comunicazione.

Devono però rispettare il protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, protocollo sottoscritto il 14.3.2020 tra Governo e parti sociali.

Sempre nel rispetto del ricordato protocollo, sono consentite anche altre attività d'impresa, diverse da quelle comprese nell'Allegato 1, ossia:

- (i) art. 1, comma 1, lett. c), DPCM 22.3.2020 - le attività che sarebbero sospese possono continuare a produrre se organizzate in modalità di lavoro a distanza o agile. Non è prevista alcuna comunicazione.
- (ii) art. 1 comma 1, lett. d), DPCM 23.3.2020 - le attività che siano funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui all'Allegato 1, nonché dei servizi di

pubblica utilità e dei servizi essenziali ai sensi della L. n. 146/1990. In questo caso, però la continuazione dell'attività deve essere preceduta da una comunicazione al Prefetto della provincia, ove ha sede l'attività produttiva e nella comunicazione devono essere indicate le imprese e/o le amministrazioni destinatarie dei prodotti o dei servizi. Il Prefetto può sospendere l'attività, ove rilevi che non sussistano i presupposti per la continuazione (ossia il nesso funzionale rispetto alla continuità di filiera). Fino all'adozione del provvedimento prefettizio di sospensione, l'attività può proseguire.

- (iii) art. 1, comma 1, lett. e), DPCM 22.3.2020 – le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla L. n. 146/1990 (ferma restando la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli istituti e luoghi di cultura ai sensi dell'art. 101 D.Lgs. n. 42/2004 e dei servizi di istruzione, ove non erogati a distanza o da remoto). Le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali, sono consentite senza alcuna comunicazione;
- (iv) art. 1, comma 1, lett. f), DPCM 22.3.2020 - l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari e di ogni altra attività funzionale a fronteggiare l'emergenza, senza alcuna comunicazione;
- (v) art. 1, comma 1, lett. g), DPCM 22.3.2020 – le attività degli impianti a ciclo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Non è soggetta ad alcuna comunicazione la continuazione dell'attività a ciclo continuo anzidetta, finalizzata all'erogazione di un servizio pubblico essenziale. Le altre attività a ciclo continuo come sopra qualificate sono soggette a comunicazione al Prefetto. Il Prefetto può sospendere l'attività, ove rilevi che non sussistano i presupposti per la continuazione (ossia l'attività non sia a ciclo continuo o, pur essendolo, la sua interruzione non causerebbe grave pregiudizio all'impianto o pericolo di incidenti). Fino all'adozione del provvedimento prefettizio di sospensione, l'attività può proseguire;
- (vi) art. 1, comma 1, lett. h), DPCM 22.3.2020 - le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale. Tali attività sono soggette ad autorizzazione del Prefetto, non essendo sufficiente la semplice comunicazione.

La procedura amministrativa

A seconda dei casi, la continuazione dell'attività d'impresa non è soggetta ad alcun incombente procedurale o è soggetta a comunicazione al Prefetto o è soggetta ad

autorizzazione prefettizia.

Come dev'essere resa la comunicazione

Il D.P.C.M. 22.3.2020 non impone alcuna forma tipica, anche se andrà data prova della sussistenza dei presupposti, che consentono la continuazione dell'attività, presupposti che andranno dettagliati nella comunicazione. Consigliabile anche descrivere se l'attività continui *in toto* o solamente con riferimento ad uno o più settori produttivi (continuazione parziale dell'attività) e dare prova del rispetto del protocollo delle misure per il contrasto al virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14.3.2020 tra il Governo e le parti sociali.

Alcune Prefetture hanno messo a disposizione i moduli di comunicazione, talora sotto la forma dell'autocertificazione. Si richiama l'attenzione su quanto viene certificato dal legale rappresentante, onde non incorrere in ipotesi di falso.

Gli effetti della comunicazione al Prefetto

Una volta resa la comunicazione l'attività può legittimamente continuare, sino all'eventuale adozione da parte del Prefetto del provvedimento di sospensione della stessa (nel caso non vengano ritenuti sussistenti i presupposti anzi visti). Non è previsto alcun termine per l'assunzione del provvedimento inibitorio prefettizio.

La tutela contro l'eventuale inibitoria prefettizia

È da ritenersi ammesso il ricorso avanti il Giudice amministrativo del provvedimento prefettizio di inibizione dell'attività. La giustizia amministrativa continua ad operare, garantendo la tutela cautelare urgente, ai sensi dell'art. 84 del D.L. n. 18/2020.

L'autorizzazione

Per le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa (art. 1, comma 1, lett. h), del DPCM 22.3.2020) non è sufficiente la comunicazione al Prefetto, essendo necessaria l'autorizzazione prefettizia, quindi un provvedimento espresso. Il dubbio attiene alla prosecuzione dell'attività nelle more del rilascio dell'autorizzazione, posto che, se è richiesta l'autorizzazione, l'attività non potrebbe continuare prima del suo ottenimento.

Per ogni assistenza MDA - Studio Legale rimane a disposizione.